



COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino

Settore Servizi Finanziari



(Allegato alla deliberazione di C.C n.ro del __/__/2020)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE
ATTREZZATE**

Art. 1 comma 837 della Legge 160/19

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 2021

Indice:

ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – PRESUPPOSTO DEL CANONE.....	3
ART. 3 – SOGGETTO PASSIVO	3
ART. 4 – RILASCIO DEI TITOLI AUTORIZZATIVI.....	3
ART. 5 – CRITERI PER LA DERMINAZIONE DELLA TARIFFA	3
ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI ...	4
ART. 7– DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALI.....	4
ART. 8 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE GIORNALIERE.....	4
ART. 9 – DETERMINAZIONE DEL CANONE	5
ART. 10 – MODALITA’ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE.	5
ART. 11 – ACCERTAMENTI – RECUPERO CANONE	6
ART. 12 - SANZIONI ED INDENNITA’.....	7
ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI.....	7
ALLEGATO A	8

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, contiene i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale, introdotto con l'art. 1 commi 837 e successivi della L. 160/2019, di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Volpiano.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 2 – Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Art. 3 – Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata

Art. 4 – Rilascio dei titoli autorizzativi

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento delle aree mercatali ed al quadro normativo vigente in materia.

Art. 5 – Criteri per la derminazione della tariffa

1. La tariffa del canone disciplinato dal presente regolamento è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;

- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) tipologia dell'occupazione (per tipologia si intende la disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano).

Art. 6 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 7 – Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, nella misura di euro 40,00 per i Comuni con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 80 per cento rispetto alla 1a.
 - c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 70 per cento rispetto alla 1a.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 8 – Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, nella misura di euro 0,70 per i Comuni con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 80 per cento rispetto alla 1a.
- c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 70 per cento rispetto alla 1a.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 9 – Determinazione del canone

- 1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, le fasce orarie non sono frazionabili, fino a un massimo di nove (9), in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie;
- 2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente dovuto;
- 3. Per le occupazioni nei mercati di titolari di concessione con posto fisso con durata superiore a quattordici (14) giorni è applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente dovuto;
- 4. Le riduzioni sono cumulabili tra loro;
- 5. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, ad esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, una maggiorazione del 25% (art. 1 c. 843 legge 160/2019)

Art. 10 – Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 258,22 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 2 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 258,22 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.03 - 31.05 - 31.07 - 30.09
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 258,22 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.05 - 31.07 - 30.09, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5,00.
9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 12 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 11 – Accertamenti – recupero canone

1. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Art. 12 – Sanzioni ed indennità

1. Alle occupazioni considerate abusive si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'art. 1, comma 821, lettere g) e h) della L. 160/2019, in virtù del richiamo a dette disposizioni contenuto nel comma 845 della citata Legge e precisamente:

a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

3. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone.

4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Art. 13 – Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021.

ALLEGATO A

Classificazione di strade, spazi ed aree pubbliche del Comune di Volpiano

RIENTRANO NELLA CATEGORIA 1 le seguenti strade ed aree pubbliche all'interno della circonvallazione delimitata dal Torrente Bendola, Corso Europa, Corso Kant e dalla Circonvallazione Nord Est fino a Via Lombardore:

- Via Adige
- Via Alessandria
- Via D. Alighieri
- Piazza Amedeo di Savoia
- Via Aosta
- Via Asti
- Corso G. Arnaud
- Via J.S.Bach
- Via C. Battisti
- Via G. Basta
- Via E. Berlinguer
- Via Bertetti
- Via Bolzano
- Via C. Botta
- Via Braia
- Via Brandizzo
- Via Cadore
- Via A.Canova
- Via Carlo Alberto
- Via Castello
- Piazza Cavour
- Via B. Cellini
- Via Cervino
- Via Circonvallazione
- Via Ciriè
- Via F. Chopin
- Via C. Colombo
- Via Commenda
- Via Cuneo
- Viale C. A. Dalla Chiesa
- Via L. Da Vinci
- Via Demora
- Via Donatello
- Via G. Donizetti
- Via L. Einaudi
- Via Emanuele Filiberto

- **Via F.Ili Bertolotti**
- **Via Fidia**
- **Via Fiume**
- **Via A.Fontanesi**
- **Via U.Foscolo**
- **Vicolo Fourat**
- **Via A. Frank**
- **Via Garibaldi**
- **Via Genova**
- **Via Giordano Bruno**
- **Via Giorgione**
- **Via Giotto**
- **Via Gobetti**
- **Via Goya**
- **Via Gorizia**
- **Via G. Gozzano**
- **Via A.Gramsci**
- **Vicolo Guarnone**
- **Corso Kant**
- **Piazza Italia**
- **Via Ivrea**
- **Via A. Lamarmora**
- **Via Leinì**
- **Via G.Leopardi**
- **Via A. Lincoln**
- **Via Lombardore**
- **Via Luini**
- **Piazza Madonna delle Grazie**
- **Via F.Magellano**
- **Via E.Manet**
- **Via A. Manzoni**
- **Via T.Masaccio**
- **Via G.Matteotti**
- **Piazza Mazzini**
- **Via Meana**
- **Via Merano**
- **Via Merlini**
- **Via Michelangelo**
- **Via Mirone**
- **Via Milano**
- **Via A.Modigliani**
- **Via Molino**
- **Via Montenero**
- **Via Monterosa**
- **Via Monviso**

- Via V. Van Gogh
- Via W.A. Mozart
- Via Novara
- Via Olmo
- Via Omero
- Via Ortigara
- Via Padova
-
- Largo Partigiani
- Viale Partigiani
- Via G. Pascoli
- Via Pasubio
- Via C. Pavese
- Via F. Petrarca
- Via Piave
- Via Pinetti
- Corso Platone
- Via Po
- Via M. Polo
- Via Provana
- Via G. Raimondo
- Via E. Rayper
- Via Re Arduino
- Corso Regina Margherita
- Via Riviera
- Via Roma
- Via Ronchi
- Via G. Rossini
- Via Rovereto
- Via Rovigo
- Via Rubens
- Via San Benigno
- Vicolo San Francesco
- Via San Giovanni
- Via San Grato
- Via San Guglielmo
- Piazza San Michele
- Via R. Sanzio
- Via Santa Caterina
- Via G. Savonarola
- Via Seneca
- Via B. Smetana
- Via Socrate
- Via Sottoripa
- Via Sottoripa Superiore

- Via Strella
- Via Susa
- Via Tiziano
- Via Tolmezzo
- Via Tolmino
- Via Tonale
- Via Torino
- Via Trento
- Via Trieste
- Via Udine
- Via Umberto I
- Via A. Van Dyck
- Via V. Van Gogh
- Via Vauda
- Via Verdi
- Via Vercelli
- Via A. Vespucci
- Il Vicolo
- Via Virgilio
- Piazza Vittorio Emanuele II
- Piazza XXIV Maggio
- Piazza XXV Aprile
- Via A. Vivaldi
- Corso XI Febbraio

RIENTRANO NELLA CATEGORIA 2 le seguenti strade ed aree pubbliche

Tutte quelle escluse dalla categoria 1 e 3

- | | |
|-------------------|--|
| - Via Amalfi | |
| - Via Brandizzo | oltre corso Kant |
| - Via Casne | fino al torrente Bendola |
| - Via Cervino | dal numero civico 10 al numero civico 30 |
| - Via Ciriè | dal numero civico 63 al numero civico 98 |
| - Corso Europa | fino all'autostrada TO-AO |
| - Corso Kant | lato Esti fino all'autostrada TO-AO |
| - Regione Cravero | |
| - Via I Karcher | |
| - Via Leinì | dal torrente Bendola al numero civico 526 |
| - Via Lombardore | oltre la circonvallazione nord est |
| - Via Meana | dal numero civico 95 al numero civico 200 |
| - Via Molino | oltre la circonvallazione |
| - Via Olmo | dal numero civico 129 al numero civico 216 |
| - Corso Piemonte | |
| - Via Pisa | |
| - Via San Benigno | oltre la circonvallazione |
| - Via Torino | oltre corso Europa |

- Via Venezia
 - Via Vittime delle Foibe
- da Corso Kant all'autostrada TO-AO

RIENTRANO NELLA categoria 3

i nuclei abitativi di

cascine Amaveglia, cascina Belotta, cascina Belottina, Cascina Benedetta, Cascina Cesali, Cascina Commenda, Cascina Dente, Cascina Egina, Cascina Finanza, Località Fornaci Parigi, Cascina Fourat, Cascina Germania, cascine Malone e Rostagno, Cascina Mangarda, Cascina Pantalina, Cascina Paolina, Cascina Papurella, Cascina Progresso, Cascina Prono, Cascina Rio M. Piccolo, Cascina Rosanina, Cascina Ruffino, Cascina Telegro, Cascina Tripolina, Cascina Verdina, zona BP, Borgata Casne, Via Parini e tutte le strade comunali dalla Zona di categoria 2 ai confini del territorio del comune.

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.